



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII
proposto da

ORSINI NICOLA (C.F. RSNCL73R13E281Y), nato a Iglesias il 13/10/1973, e
VIRDIS ROBERTA (C.F. VRDRRT85P53B354J), nata a Cagliari il 13/09/1985,
entrambi residenti in Uta (CA), Via Decimo n. 19/B, con l'ausilio del Gestore della
Crisi Dott.ssa Roberta Guidarelli e con l'assistenza dell'Advisor Dott. Giuseppe
Succu.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 2 marzo 2026, i sigg. Orsini Nicola e Viridis
Roberta, con l'ausilio del Gestore della Crisi Dott.ssa Roberta Guidarelli, hanno
presentato domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore in forma familiare ai sensi degli artt. 66, 67 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio
2019, n. 14 (di seguito CCII).

Con decreto del 13 aprile 2026, questo Giudice, verificata la sussistenza dei
presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha disposto la
pubblicazione della proposta e del piano e la loro comunicazione a tutti i creditori
a cura del Gestore della Crisi, assegnando termine di venti giorni dalla
comunicazione per la presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 3,
CCII.

Con il medesimo decreto sono state disposte misure protettive ex art. 70, comma
4, CCII, consistenti nella sospensione della cessione del quinto dello stipendio del
Sig. Orsini a favore di Prestitalia S.p.A. (€ 200,00 mensili) e del pignoramento

presso terzi a favore di BCC NPLS 2020 S.r.l. (circa € 350,00 mensili), nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti.

Nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte di:

- Prestitalia S.p.A., con atto trasmesso in data 26 maggio 2026;
- BCC NPLS 2020 S.r.l. (mandataria doValue S.p.A.), con atto trasmesso in data 27 maggio 2026.

Con relazione depositata in data 7 giugno 2026, ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, il Gestore della Crisi ha riferito sulle osservazioni pervenute, sentiti i debitori.

2. Va preliminarmente confermata la qualifica di consumatori in capo ai ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, trattandosi di persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. La Sig.ra Viridis ha cessato la propria attività commerciale sin dal 31 dicembre 2011 e attualmente svolge attività di lavoro dipendente.

Ricorre altresì il presupposto della procedura familiare ex art. 66 CCII, essendo i ricorrenti coniugi conviventi con sovraindebitamento avente origine comune.

3. Le osservazioni di Prestitalia S.p.A. possono essere ricondotte a quattro profili: (a) presunta sussistenza di frode ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII per dichiarazioni mendaci nel questionario di valutazione del merito creditizio; (b) presunta colpa grave nella determinazione dello stato di sovraindebitamento per aver assunto obbligazioni nella consapevolezza di non poterle adempiere; (c) omessa inclusione del TFR nell'attivo del piano; (d) contestazione della valutazione del merito creditizio operata dal Gestore.

3.1 L'art. 69, comma 1, CCII prevede che il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Prestitalia contesta che il Sig. Orsini, in sede di richiesta del finanziamento, abbia reso dichiarazioni non veritiere con riferimento: (i) alla composizione del nucleo familiare, dichiarato di 5 componenti anziché 3; (ii) alla proprietà dell'immobile di residenza, asseritamente già aggiudicato all'asta in data 24 novembre 2021; (iii)

all'omessa dichiarazione del debito verso ITACAPITAL S.r.l. e dei debiti tributari verso ADER.

Giova anzitutto osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa materia, la modulistica predisposta da Prestitalia richiedeva esclusivamente l'indicazione della proprietà dell'immobile, senza prevedere specifiche richieste in ordine all'esistenza di gravami, procedure esecutive, pignoramenti immobiliari o ulteriori vincoli incidenti sul bene.

Quanto alla dichiarazione relativa alla proprietà dell'immobile, resa in data 16 dicembre 2021, la stessa atteneva alla titolarità del bene e deve essere letta nel contesto temporale in cui venne formulata: la circostanza che l'immobile fosse stato aggiudicato (peraltro in via provvisoria) nel novembre 2021 non esauriva la complessa vicenda traslativa conseguente alla procedura esecutiva, la cui definizione si è perfezionata in epoca successiva alla richiesta del finanziamento.

Analogamente, la modulistica richiedeva testualmente l'indicazione di "Rapporti/finanziamenti in corso intestati al richiedente (mutui, prestiti personali, prestiti finalizzati, carte rateali, cessione del quinto/delegazione di pagamento, fidi di c/c utilizzati, sconfini di c/c)", senza prevedere specifiche richieste di informazioni in ordine a eventuali esposizioni verso l'Erario o verso l'Agente della Riscossione.

Deve in ogni caso rilevarsi che, come affermato dalla eventuali inesattezze dichiarative assumono valenza neutra quando il sovraindebitamento trova origine in vicende diverse e successive rispetto al singolo finanziamento contestato. Nel caso di specie, il sovraindebitamento trae origine principale dal mutuo fondiario del 2006 per l'acquisto dell'abitazione familiare, dalla successiva separazione personale del Sig. Orsini e dal conseguente squilibrio reddituale, non già dal finanziamento Prestitalia del 2022.

Né può ritenersi raggiunta la prova di un comportamento intenzionalmente decettivo tale da alterare in modo decisivo la valutazione del merito creditizio: l'onere della prova in ordine alla frode grava sul creditore che la eccepisce e nel caso di specie le circostanze allegate, valutate complessivamente, non integrano un comportamento fraudolento del debitore.

Le osservazioni sul punto devono pertanto essere disattese.

3.2 L'art. 69, comma 1, CCII, nel testo vigente, ha modificato i requisiti di accesso alla procedura rispetto alla disciplina previgente contenuta nella L. 3/2012, eliminando il requisito della "meritevolezza" intesa come assenza di colpa del debitore. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'accesso alla procedura è ora precluso solo quando il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, secondo il principio del *favor debitoris* che ispira l'attuale disciplina.

La colpa grave che preclude l'omologazione ricorre solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da comportamento improntato a massima negligenza o imprudenza ovvero a particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.

Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta dal Gestore della Crisi è emerso che l'origine dell'esposizione debitoria è riconducibile principalmente agli impegni finanziari assunti nell'anno 2006 per l'acquisto dell'abitazione familiare (mutuo fondiario di € 88.800,00) e per il sostenimento delle ulteriori spese connesse all'immobile. Successivamente interveniva la separazione personale dei coniugi nell'anno 2007, mentre nel 2009 il Sig. Orsini costituiva un nuovo nucleo familiare con l'attuale coniuge Sig.ra Viridis, permanendo gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dal precedente matrimonio.

Le difficoltà economiche connesse al venir meno dell'originario equilibrio familiare e reddituale determinavano l'inadempimento del mutuo fondiario e l'avvio della procedura esecutiva immobiliare già nell'anno 2008, conclusasi soltanto nel novembre 2021 con l'aggiudicazione dell'immobile, senza tuttavia consentire l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario.

In tale contesto si colloca il finanziamento concesso da Prestitalia nel gennaio 2022, che costituiva il rinnovo di una precedente cessione del quinto e che ha generato una liquidità netta destinata per € 8.500,00 all'estinzione parziale del finanziamento esistente nei confronti di Deutsche Bank.

Non può pertanto ravvisarsi una colpa grave nella condotta dei ricorrenti, avendo gli stessi contratto obbligazioni in un contesto di progressivo deterioramento della

situazione economica determinato da eventi in gran parte non prevedibili (separazione, esecuzione immobiliare, necessità di mantenimento di due nuclei familiari), senza che risultino operazioni manifestamente sproporzionate, voluttuarie o fraudolente.

Va altresì osservato che il ricorso al credito da parte del Sig. Orsini è avvenuto in un contesto in cui gli intermediari finanziari hanno continuato a concedere finanziamenti. L'art. 69, comma 2, CCII prevede che il creditore che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis TUB non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Ebbene, il Gestore della Crisi ha accertato che Prestitalia, al momento della concessione del finanziamento, non ha adeguatamente valutato il merito creditizio del Sig. Orsini, nonostante disponesse di elementi indicativi di una situazione meritevole di approfondimento (reddito netto mensile di € 1.224,61, precedente cessione del quinto in corso, pignoramento presso terzi di € 279,34 mensili, con una disponibilità reddituale residua di soli € 745,00 per un nucleo di cinque persone).

Tale accertamento, ancorché non escluda di per sé la configurabilità della colpa grave del debitore – operando le condotte del consumatore e gli obblighi del finanziatore su piani distinti – costituisce comunque elemento di contesto che depone per l'assenza di una condotta connotata da colpa grave in capo al debitore, il quale ha fatto affidamento sulla valutazione professionale dell'intermediario.

Anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.

3.3 Prestitalia lamenta l'omessa inclusione del TFR del Sig. Orsini nell'attivo del piano, invocando il vincolo contrattuale costituito a garanzia del finanziamento.

L'osservazione è infondata: le somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR costituiscono un credito certo e liquido nel relativo ammontare, ma difettano del requisito dell'esigibilità fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In costanza di rapporto, pertanto, il TFR non può essere incluso nel patrimonio disponibile del ricorrente ai fini della procedura di sovraindebitamento.

Nel caso di specie, il Sig. Orsini è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ha attualmente 52 anni. Non ricorre il requisito anagrafico

per ritenere che il TFR sarà esigibile a breve, né sussistono elementi per ritenere imminente la cessazione del rapporto di lavoro.

Né può condividersi l'assunto secondo cui il vincolo contrattuale sul TFR, previsto dall'art. 5 del contratto di finanziamento ai sensi del D.P.R. 180/1950, imporrebbe l'inclusione della somma nell'attivo. L'art. 67, comma 3, CCII prevede espressamente che la proposta possa prevedere "la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione", con ciò consentendo che le garanzie accessorie a tali finanziamenti vengano meno per effetto della ristrutturazione.

3.4 Quanto alla contestazione della valutazione del merito creditizio operata dal Gestore, Prestitalia sostiene di aver correttamente adempiuto agli obblighi di verifica mediante consultazione della banca dati CRIF e sulla base delle dichiarazioni rese dal cliente.

Ritiene questo Giudice che la valutazione del Gestore della Crisi, nella parte in cui ha ritenuto che Prestitalia non abbia adeguatamente valutato il merito creditizio del Sig. Orsini, sia condivisibile. L'istruttoria condotta da Prestitalia ha sottovalutato l'effettiva incidenza cumulativa delle obbligazioni già in essere sul reddito disponibile del debitore: il reddito netto mensile accertato di € 1.224,61, decurtato della pregressa cessione del quinto e del pignoramento in essere (€ 279,34), lasciava una disponibilità di circa € 745,00 per il sostentamento di un nucleo di cinque persone, ben al di sotto della soglia di dignitoso tenore di vita.

A ciò si aggiunga che Prestitalia avrebbe potuto agevolmente accertare, mediante una visura catastale, che l'immobile dichiarato in proprietà dal cliente era oggetto di procedura esecutiva, e, mediante la consultazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia, la sussistenza di ulteriori esposizioni debitorie.

Pertanto, in accoglimento delle conclusioni del Gestore della Crisi sul punto, deve trovare applicazione la preclusione di cui all'art. 69, comma 2, CCII, con conseguente inammissibilità delle contestazioni di Prestitalia in ordine alla convenienza della proposta.

4. Le osservazioni di BCC NPLS 2020 S.r.l. attengono a tre profili: (a) la quantificazione del credito; (b) la contestazione della convenienza del piano; (c) la sospensione del pignoramento presso terzi.

4.1 La creditrice contesta che il piano abbia riconosciuto il proprio credito nella minor somma di € 58.340,98, a fronte dell'importo effettivo di € 115.916,40.

L'osservazione è fondata e deve essere accolta.

Il Gestore della Crisi, nella relazione ex art. 70, comma 6, CCII, ha preso atto che l'importo del credito comunicato da BCC NPLS in data 18 giugno 2025 (€ 115.916,40) appare coerente con la documentazione contrattuale e con i criteri di imputazione dei pagamenti. La discrepanza è stata generata da un calcolo dei debitori che non ha tenuto conto della maturazione degli interessi e dei criteri legali di imputazione dei pagamenti ex artt. 1193 e 1194 c.c.

Il piano deve pertanto intendersi rettificato nel senso di riconoscere il credito BCC NPLS nel suo effettivo ammontare di € 115.916,40, in luogo della minor somma di € 58.340,98. Resta fermo che il credito, in quanto residuo ipotecario degradato a chirografario per incapienza del ricavato della vendita forzata, mantiene natura chirografaria ai fini del piano, con conseguente soddisfacimento nella misura percentuale prevista per tale classe.

4.2 BCC NPLS contesta la convenienza del piano ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, sostenendo che la prosecuzione del pignoramento presso terzi già in essere garantirebbe un recupero superiore rispetto al 23% offerto dal piano (€ 54.600,00 in 13 anni ovvero € 63.000,00 in 15 anni).

La contestazione non può trovare accoglimento.

L'art. 70, comma 7, CCII stabilisce che quando un creditore contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.

Il parametro normativo di riferimento è, dunque, l'alternativa della liquidazione controllata, non già la prosecuzione dell'esecuzione individuale. Non può pertanto condividersi l'assunto di BCC NPLS secondo cui il confronto debba essere effettuato

con l'esecuzione individuale in corso, poiché l'art. 70, comma 7, CCII individua nella liquidazione controllata – e non nell'esecuzione singolare – il termine di comparazione.

Nella liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268 CCII, il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per il soddisfacimento dei creditori, con esdebitazione al termine del triennio. Nel caso di specie, i ricorrenti non dispongono di beni immobili, i beni mobili registrati (due autovetture) sono di modesto valore e strumentali alle esigenze lavorative e familiari, e il TFR non è esigibile in costanza di rapporto. Lo stipendio, nella liquidazione controllata, potrebbe essere aggredito nei limiti di legge, ma con costi procedurali e tempi significativamente superiori rispetto alla ristrutturazione.

Il piano, al contrario, garantisce un apporto certo e immediato di € 760,00 mensili per 46 mensilità, per un totale di € 34.960,00, di cui € 18.882,43 destinati ai creditori chirografari, con inizio dei pagamenti immediatamente successivo all'omologa. Tale importo, come attestato dal Gestore della Crisi, è superiore a quanto ragionevolmente realizzabile nell'arco temporale della liquidazione controllata.

Né può sostenersi, come argomenta BCC NPLS, che il confronto debba essere condotto su un orizzonte temporale di 13-15 anni corrispondente alla vita lavorativa residua del debitore: la liquidazione controllata ha una durata definita e l'esdebitazione del consumatore — anche alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024 — non può essere procrastinata indefinitamente.

La contestazione di convenienza deve pertanto essere rigettata.

4.3 BCC NPLS chiede, in via subordinata, di essere esclusa dall'ambito della sospensione delle azioni esecutive disposta ex art. 70, comma 4, CCII, con conseguente prosecuzione del pignoramento in essere.

La richiesta non può essere accolta.

L'art. 70, comma 4, CCII consente la sospensione delle esecuzioni forzate che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Nel caso di specie, la prosecuzione del pignoramento presso terzi per € 350,00 mensili e della cessione del quinto per

€ 200,00 mensili sottrarrebbe alla disponibilità dei ricorrenti la somma complessiva di € 550,00 mensili, incidendo in modo significativo sulla capacità di adempiere al piano e compromettendone irrimediabilmente la sostenibilità.

L'eventuale prosecuzione dell'esecuzione individuale determinerebbe, inoltre, l'attribuzione di risorse a un singolo creditore al di fuori delle regole concorsuali proprie della procedura, in violazione del principio della *par condicio creditorum*.

La sospensione delle azioni esecutive, disposta dal decreto di apertura del 13 aprile 2026, deve pertanto essere confermata per tutta la durata del piano.

5. Alla luce di quanto esposto:

- il piano risulta giuridicamente ammissibile, ricorrendo i presupposti soggettivi (qualifica di consumatori, assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCII) e oggettivi (stato di sovraindebitamento);
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII, non avendo i ricorrenti determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- il piano risulta economicamente fattibile, atteso che il reddito mensile complessivo dei ricorrenti (€ 3.180,00), dedotte le spese di sostentamento (€ 2.408,50), consente il versamento della rata mensile di € 760,00;
- le spese di sostentamento dichiarate risultano congrue rispetto ai parametri ISTAT per un nucleo di tre persone nel territorio del Mezzogiorno e ampiamente inferiori alla spesa media mensile rilevata dall'ISTAT per analoga tipologia familiare (€ 3.325,15);
- il piano è più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, come attestato dal Gestore della Crisi e come sopra motivato con riferimento alle contestazioni di BCC NPLS;
- le osservazioni di Prestitalia S.p.A., nella parte relativa alla contestazione della convenienza, sono precluse ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, avendo il Gestore accertato la violazione dei principi di cui all'art. 124-bis TUB; in ogni caso le stesse sono infondate nel merito per le ragioni sopra esposte;

- il credito di BCC NPLS 2020 S.r.l. deve essere riconosciuto nell'effettivo ammontare di € 115.916,40, con conseguente rettifica del piano limitatamente all'importo del credito ammesso, ferma restando la percentuale di soddisfacimento del 23% e la natura chirografaria del credito medesimo;
- le misure protettive disposte con il decreto del 13 aprile 2026 devono essere integralmente confermate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 66, 67, 68, 69 e 70 CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forma familiare proposto da Orsini Nicola e Virdis Roberta, come da proposta e relativo prospetto dei pagamenti, con le seguenti precisazioni:

- il credito di BCC NPLS 2020 S.r.l. è riconosciuto nell'effettivo ammontare di € 115.916,40, in luogo della minor somma indicata nel piano, ferma restando la percentuale di soddisfacimento del 23% per la parte chirografaria e la relativa collocazione nella classe dei creditori chirografari;
- il piano si intende conseguentemente rettificato quanto all'importo del credito ammesso, senza modificazione della percentuale di soddisfacimento né della durata complessiva.

DISPONE

la conferma integrale delle misure protettive già accordate con decreto del 13 aprile 2026, e segnatamente:

- la sospensione della cessione del quinto dello stipendio del Sig. Orsini Nicola a favore di Prestitalia S.p.A.;
- la sospensione del pignoramento presso terzi sullo stipendio del Sig. Orsini Nicola a favore di BCC NPLS 2020 S.r.l.;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti;

- il divieto per i ricorrenti di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza autorizzazione del Giudice Delegato;
- il divieto di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento e di accedere al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- la sospensione dell'efficacia delle carte di credito e di debito eventualmente possedute.

MANDA

all'OCC di:

- comunicare la presente sentenza a tutti i creditori;
- curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;
- vigilare sull'esatto adempimento del piano ai sensi dell'art. 71 CCII, con obbligo di riferire al Giudice Delegato sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Cagliari, 18/06/2026

Il giudice

dott. Bruno Malagoli